

GIOVANI - CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Soggetti:

Il contratto di **apprendistato per la qualifica il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, il c.d. apprendistato di primo livello, si rivolge ai giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Incentivi:

La legge di bilancio 2018 ha prorogato anche per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 gli incentivi contributivi introdotti in via sperimentale dall'art. 32 del d. lgs. n. 150/2015.

In particolare:

- Non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall'art. 2, commi 31 e 32 della L. 28 giugno 2012, n. 92;
- L'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5% per **tutti i datori di lavoro** a prescindere dal limite dimensionale.
- Sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della NASpI (pari all'1,31%) e dell'aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (pari allo 0,30%).

Le aliquote per datori di lavoro e lavoratori, risultano quindi essere le seguenti:

	Carico dell'impresa	Carico dell'apprendista
Per tutte le imprese, indipendentemente da dimensioni	5%	5,84%

Per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, l'aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato (11,61%).

	<p>La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 8), al fine di promuovere l'occupazione giovanile, ha previsto per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che stipulano un contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore entro il 31 dicembre 2020, uno sgravio contributivo del 100 per cento, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>Benefici economici</p> <p>Il datore è esonerato da retribuzione e contributi per le ore di formazione esterna fruite dall'apprendista. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro, la retribuzione è pari al 10% di quella che sarebbe dovuta all'apprendista.</p>
<p>Modalità operative:</p>	<p>Si resta in attesa della Circolare dell'Inps per rendere operativo lo sgravio del 100 per cento per le aziende con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove.</p>
<p>Documentazione:</p>	<p>Messaggio INPS n. 2499 del 16/06/2017 Art. 1, comma 240, lettera b), L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017) Art. 1, comma 110, lettera d), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di bilancio 2018) Art. 1, comma 8, L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2016 Art. 32 D.lgs. n. 150/2015 Art. 42, comma 6 D.lgs. n. 81/2015</p>